

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 22 luglio 2025 - n. 10419

Riconoscimento delle scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo storiche lombarde: definizione delle modalità di assegnazione

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 – Pilastro 6 «Lombardia protagonista» – Ambito strategico 6.3 «Sport e grandi eventi» - Obiettivo strategico 6.3.1 «Promuovere l'attività sportiva», nell'ambito del quale si definisce che «particolare attenzione sarà dedicata inoltre allo sport all'aria aperta e allo sviluppo e valorizzazione delle professioni sportive (maestri di sci e guide alpine)»;

Richiamate:

- la legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina», che all'art. 12 demanda alle Regioni l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci;
- la legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina», che all'art. 19 demanda alle regioni l'autorizzazione delle scuole di alpinismo o sci-alpinismo;

Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impianistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» che reca le disposizioni in materia di attività motorie e sportive, riconoscendone la funzione sociale, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, che prevede tra le finalità di tali disposizioni:
 - promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita;
 - formazione, specializzazione e aggiornamento professionale, anche in ambito psicopedagogico e per la disabilità, dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine, nonché degli insegnanti, a tutela della sicurezza dei praticanti;
- l'art. 12, che definisce le modalità di apertura e l'esercizio delle scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo, individuando i soggetti che esercitano le funzioni di vigilanza sulle stesse e rimandando la definizione dei requisiti funzionali delle scuole a regolamento regionale;
- l'art. 12 bis «Riconoscimento delle scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo storiche», ove si prevede l'istituzione di «un riconoscimento consistente nell'assegnazione di una targa per le scuole di sci, di alpinismo e di scialpinismo che operano da almeno quarant'anni al fine di valorizzarne la professionalità» e la definizione con decreto dirigenziale delle modalità di assegnazione di tale riconoscimento;

Visto il regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impianistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare gli articoli 22 e 23 che definiscono i requisiti funzionali delle scuole di sci e di alpinismo e di sci-alpinismo, prevedendo inoltre l'iscrizione al relativo elenco regionale, aggiornato annualmente;

Preso atto che in Regione Lombardia, alla data odierna risultano iscritte agli elenchi regionali ed operano in Lombardia complessivamente n. 74 scuole, suddivise tra:

- n. 65 scuole di sci (decreto n. 19327 del 10 dicembre 2024);
- n. 6 scuole di alpinismo e sci alpinismo (decreto n. 19329 del 10 dicembre 2024);
- n. 3 scuole di sci la cui apertura è successiva all'ultimo censimento effettuato;

Considerato che il riconoscimento del carattere storico e di tradizione valorizza le scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo che operano sul territorio lombardo da almeno 40 anni, senza interruzione di continuità, avvalendosi di professionisti quali maestri di sci, nelle diverse discipline e specializzazioni, guide alpine-

maestri di alpinismo ed aspiranti guide alpine, iscritti ai rispetti collegi regionali, promuove l'attrattività delle montagne lombarde e la loro fruizione in sicurezza, anche nell'ottica dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 12-bis della l.r. n. 26/2024 approvare i criteri e le procedure per ottenere il riconoscimento regionale delle scuole storiche sopra richiamate, consistente nell'assegnazione di una targa per le scuole di sci, di alpinismo e di scialpinismo che operano da almeno quarant'anni in Regione Lombardia, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dal IX Provvedimento organizzativo 2023 (d.g.r. n. XI/628 del 13 luglio 2023);

per le motivazioni espresse in premessa

DECRETA

1. di approvare le modalità di assegnazione del riconoscimento regionale delle scuole di sci ed alpinismo e sci-alpinismo storiche lombarde, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

ALLEGATO A

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI SCI E DELLE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO STORICHE LOMBARDE, AI SENSI DELL'ART, 12 BIS DELLA L.R. 1° OTTOBRE 2014, N. 26 NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SPORTIVE INERENTI ALLA MONTAGNA.

1. Definizione e requisiti per il riconoscimento

Vengono definite scuole di sci e scuole di alpinismo e sci-alpinismo "storiche" le scuole di cui agli artt. 22 e 23 del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", caratterizzate dall'esercizio quale scuola per almeno **quaranta anni** senza interruzione di continuità, a decorrere dall'atto costitutivo, salvo i casi di sospensione dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Procedure per il riconoscimento

Le domande di riconoscimento devono essere presentate e inoltrate alla direzione regionale competente, **a decorrere dalle ore 12.00 del 10 settembre 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2025**, a pena di esclusione, tramite la procedura telematica disponibile on line sul sistema informativo regionale **www.bandi.regione.lombardia.it** mediante compilazione della domanda direttamente per via telematica.

La domanda deve essere presentata dal **Legale rappresentante**, ossia dal Direttore della scuola interessata, o da un soggetto delegato dal legale rappresentante che dovrà allegare la procura ricevuta e copia del documento d'identità in corso di validità.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento della procedura, cliccando il pulsante "Invio della domanda".

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio della domanda registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi.

La struttura regionale competente effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute, e, successivamente, approverà l'elenco delle scuole da riconoscere, pubblicando gli esiti dell'istruttoria sul sito istituzionale.

3. Conferimento del riconoscimento e controlli

A seguito dell'approvazione dell'Elenco di cui all'art. 2, alle scuole di sci, di alpinismo e di scialpinismo riconosciute verrà assegnata una targa di riconoscimento.

La struttura regionale competente potrà inoltre disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le scuole cui è stato conferito il riconoscimento, per verificare il possesso dei requisiti dichiarati. In caso di irregolarità, è disposta la revoca del riconoscimento.

4. Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel modulo di partecipazione.